



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2686 di data 17 giugno 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione all'esecuzione di lavori di ampliamento e cambio di destinazione d'uso al piano seminterrato delle p.ed. 1026 e 1089 per la realizzazione di un deposito sci e noleggio sci e scarponi, in loc. Pecol, in Comune di Canazei.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Alessia RUGGERI | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Marco GADOTTI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Gianfranco Mittempergher, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Matteo Merzliak del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 17 maggio 2019, con la quale la società Gran Bar Pecol di Fosco Angelo e Valeruz Iolanda S.n.c., con sede a Canazei, Strèda de Ruf de Soracrepa, 1, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di ampliamento e cambio di destinazione d'uso al piano seminterrato delle p.ed. 1026 e 1089 per la realizzazione di un deposito sci e noleggio sci e scarponi, in loc. Pecol, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Remigio Iorì

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede le seguenti opere:

- l'ampliamento dell'esistente deposito sci, con accesso diretto dall'esterno, in modo da avere la superficie necessaria per l'attività di noleggio sci;
- la realizzazione di un locale interrato destinato a deposito ed un nuovo servizio igienico;
- la costruzione di un nuovo volume interrato destinato a deposito-negozio;
- la realizzazione di un nuovo ascensore esterno per collegare il piano terra del bar-ristorante con il soprastante terrazzo in modo da agevolare il movimento degli ospiti;
- la costruzione di un solaio, coperto con terreno vegetale, sopra l'accesso del garage al fine di risolvere il problema dell'accumulo di neve.

Vista la dichiarazione di presa visione del progetto rilasciata con parere favorevole dalla S.I.T.C. Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., trasmessa con nota prot. 214830 di data 5 aprile 2019.

Vista la nota prot. n. 234023 di data 10 aprile 2019 con la quale il Servizio Impianti a fune e piste da sci ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di deroga ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, relativamente alla distanza stabilita dall'art. 51 nei confronti della linea funiviaria denominata "B017m Pecol – Col dei Rossi".

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Gran Bar Pecol di Fosco Angelo e Valeruz Iolanda S.n.c., con sede a Canazei, Strèda de Ruf de Soracrepa, 1, all'esecuzione di lavori di ampliamento e cambio di destinazione d'uso al piano seminterrato delle p.ed. 1026 e 1089 per la realizzazione di un deposito sci e noleggio sci e scarponi, in loc. Pecol, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio Foreste e fauna;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

AN/SD/fr